



# COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

## Città Metropolitana di Napoli

Protocollo 004873

### ORDINANZA SINDACALE

**N. 8 DEL 14-03-2020**

**Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITA ED EVENTI IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.C.M. 09.03.2020 E DELLE ORDINANZE DEL P.G.R.C. N. 13 del 12.03.2020 e n. 15 DEL 13.03.2020**

### IL SINDACO

**Visto** l'art 50 del D.lgs. 267/2000) e seguenti che recita espressamente *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti”*

**Visto** il D.P.C.M. 04.03.2020 recante misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il D.P.C.M. 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il D.P.C.M. 09.03.2020 recante ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13 del 12.03.2020 e n. 15 del 13.03.2020, sulle *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

**Richiamata** le proprie ordinanze n. 5 del 09.03.2020, n. 6 del 10.03.2020 e n. 7 dell'11.03.2020

**Considerato** che è indispensabile assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVI-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.1.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità imponendo le misure di prevenzione indicate nelle richiamate ordinanze del P.G.R.C. in premessa, ad integrazione delle ordinanze n. 05 del 09.03.2020, n. 6 del 10.03.2020 e n. 7 dell'11.03.2020

### RITENUTA

la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000 che dispone *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*

## **ORDINA**

**con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020** ai venditori ambulanti di dotarsi degli appositi DPI atti a limitare il contagio da COVID-19 ed a vendere solo prodotti in confezioni sigillate pre-imbustate, di evitare assembramenti di persone mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

**con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020** la chiusura al pubblico del Parco urbano di Viale delle Rose e dell'attrezzatura pubblica di via Calabrese. È altresì vietato effettuare attività di sport (corsa, jogging ecc.) lungo la pista ciclabile di via Vasca Cozzolino;

**con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020** la chiusura al pubblico del cimitero comunale di via S. Gennariello. Sono consentite, con la presenza di massimo cinque familiari, le sole attività di inumazione, tumulazione e deposito di resti cenerei provenienti da crematori, a seguito di decessi. È consentita lo svolgimento dell'attività manutentiva da parte del personale interno.

**con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020** a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Si intendono per "situazioni di necessità" quelle correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

## **DISPONE**

Che resta valida ogni altra disposizione non espressamente abrogata o sostituita con la presente ordinanza

Di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Comando dei Carabinieri;
2. Comando di Polizia Locale;
3. Attività commerciali interessate.

## **AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e si applica, ove non diversamente indicato, fino al 2 aprile 2020 o comunque fino all'adozione di un nuovo provvedimento;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione all'albo pretorio online;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili Ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Pollena Trocchia

Il Sindaco  
Carlo Esposito

**Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.**